



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE

N. 90

del 04/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI TRANSAZIONE PER DEFINIZIONE CONTROVERSIA CONSEGUENTE AD INCIDENTE OCCORSO A D.B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO, che al minore D.B occorreva un 'incidente, mentre correva inseguito da un compagno, battendo sul bordo di un tavolo di legno, procurandosi un piccolo taglio.

CHIARITO che in data 6.12.2011 ASUR Zona Territoriale 12 San Benedetto del Tronto U.O Medicina di Urgenza -Pronto Soccorso visitava ed analizzava il minore B.D.

ATTESO , che , in data 21.1.2012 ASUR Zona Territoriale 13 Ascoli Piceno P.A Oculistica effettuava visita specialistica oculistica visitava ed analizzava il minore D. B, riscontrando " *lieve ipermetropia che al momento non necessita di correzione, ma il controllo tra un anno* "

PRECISATO, che in data 11.01.2012 il Dott Fausto Cavallo confermava il referto dell' Ospedale di San Benedetto del Tronto del 6.12.2011

SOTTESO, che in data 24.01.2012 il Dott Fausto Cavallo confermava il referto dell' Ospedale di San Benedetto del Tronto del 6.12.2011.

EVIDENZIATO che con lettera prot riservato n. 9 del 20.02.2012 il Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo Corropoli Colonnella Controguerra, prof.ssa Beatrice Caporusso riferiva all' Avv Salvatore Cameranesi ,legale rappresentante di D.B , che la pratica relativa all'incidente occorso all' alunno sovracitato era stata inviata alla Compagnia Assicuratrice del Comune di Colonnella ed all' INAIL .

ACCLARATO che la relazione medico legale in persona del minore .D.B del Dottor Roberto Raner del 1.3.2012 *“confermava il rapporto di causa ed effetto tra il sinistro del 5.11.2011 e la lesione riportata dal piccolo”* con descrizione in percentuale di incapacità temporanea ed esiti permanenti valutabili.

PALESATO che con lettera prot n. 19 del 19.4.2012 il Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo Corropoli Colonnella Controguerra, prof.ssa Beatrice Caporusso riferiva all' Avv Salvatore Cameranesi ,legale rappresentante di B.D , di aver svolto tutti gli adempimenti amministrativi previsti in sedes materiae.

SOSTENUTO che in data 12.12.2012 il Dott Fausto Cavallo confermava il referto dell' Ospedale di San Benedetto del Tronto del 6.12.2011.

RICORDATO che l'art 3 della Costituzione Italiana recita che *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge , senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

MENZIONATO che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 1979 ha affermato che il bene della salute risulta direttamente tutelato dall' art 32 della Costituzione non solo nell' interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell' individuo, sicchè si configura come diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati.

CITATO, che l'integrità della persona è un bene primario, che deve essere tutelato giuridicamente non solo quando la menomazione abbia compromesso , totalmente o parzialmente, definitivamente o temporaneamente, le capacità del soggetto di attendere alle sue ordinarie occupazioni produttive, ma in tutte le ipotesi in cui la menomazione abbia determinato un depauperamento del valore biologico dell' individuo.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 29.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *“manifestazione indirizzo politico amministrativo per transazione con Avv S.Cameranesi”*, deliberava di:

“a) di procedere ad una transazione con la famiglia del minore B.D , legalmente rappresentata dall' Avv Salvatore Cameranesi, con studio in Corso Giuseppe Mazzini n. 11 del Foro di San Benedetto del Tronto per una spesa onnicomprensiva di euro 3.500,00...”

SOTTOLINEATO, che con determina n. 512 del 31.12.2014 si impegnava la spesa di euro 3.500,00(euro tremilaecinqueseicento e zero zero cent) per la transazione con l' Avv Salvatore Cameranesi e che le predette Parti, al fine di eliminare ogni eventuale futura possibilità di contestazione sulle questioni oggetto del presente atto, intendono ora stipulare, tra loro e con l'assistenza dei rispettivi procuratori, un contratto di

transazione, facendosi reciproche concessioni, rispetto alle pretese ed eccezioni reciproche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 del c.c..

RITENUTO OPPORTUNO approvare lo schema del contratto di transazione , sotto forma di scrittura privata ,per la definizione della controversia concernente l'incidente occorso a B.D, allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della determina de qua.

CHIARITO, che la presente determina non comporta impegno di spesa.


DETERMINA

1)DI APPROVARE la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale della determina de qua e quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90.

2)DI APPROVARE lo schema del contratto di transazione , sotto forma di scrittura privata ,per la definizione della controversia concernente l'incidente occorso a B.D, allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della determina de qua.

3)DI COMUNICARE la presente determina all' Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT LUCA DI EUGENIO**



Allegato "A"

ATTO DI TRANSAZIONE –

SCRITTURA PRIVATA PER DEFINIZIONE CONTROVERSIA CONSEGUENTE A INCIDENTE

OCCORSO A D.B

La presente transazione è stipulata mediante scrittura privata, sottoscritta in calce e redatta in doppio originale, ciascuno composto da n. 6 (sei) pagine, tutte siglate dalle seguenti PARTI:

1) **Sig D.B** nato a il 27.6.2006, residente a _____ in _____, minore, legalmente rappresentato dai genitori, esercenti la patria potestà, Sig _____, nato a _____ () il _____, residente a _____ in _____, codice fiscale _____, padre, e Sig.ra _____, nata a _____ il _____, codice fiscale _____, residente a _____ in V _____, madre,

2) **COMUNE DI COLONNELLA**, in persona del Segretario Comunale di Colonnella, Dott Luca Di Eugenio, nato a Roma il 29.12.1965, che dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Colonnella, ai sensi del combinato disposto del decreto sindacale prot n. 1051 del 7.2.2015 e dell'art 107 del Dlgs n. 267/2000

PREMESSO

Che la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevenendo una lite che può sorgere tra le parti.

Che per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.

Che al minore D.B, alunno, il 5.12.2011 presso l' Istituto Comprensivo Corropoli Colonnella Controguerra occorreva un 'incidente, mentre correva inseguito da un compagno, battendo sul bordo di un tavolo di legno, procurandosi un piccolo taglio.

Che in data 6.12.2011 ASUR Zona Territoriale 12 San Benedetto del Tronto U.O Medicina di Urgenza –Pronto Soccorso visitava ed analizzava il minore B.D

Che in data 21.1.2012 ASUR Zona Territoriale 13 Ascoli Piceno P.A Oculistica effettuava visita specialistica oculistica visitava ed analizzava il minore B.D, riscontrando “ *lieve ipermetropia che al momento non necessita di correzione, ma il controllo tra un anno*”

Che in data 11.01.2012 il Dott Fausto Cavallo confermava il referto dell’ Ospedale di San Benedetto del Tronto del 6.12.2011

Che in data 24.01.2012 il Dott Fausto Cavallo confermava il referto dell’ Ospedale di San Benedetto del Tronto del 6.12.2011.

Che con lettera prot riservato n. 9 del 20.02.2012 il Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo Corropoli Colonnella Controguerra, prof.ssa Beatrice Caporusso riferiva all’ Avv Salvatore Cameranesi ,legale rappresentante di D.B , che la pratica relativa all’incidente occorso all’ alunno sovracitato era stata inviata alla Compagnia Assicuratrice del Comune di Colonnella ed all’ INAIL .
Che la relazione medico legale in persona del minore B.D del Dottor Roberto Raner del 1.3.2012 “*confermava il rapporto di causa ed effetto tra il sinistro del 5.11.2011 e la lesione riportata dal piccolo*” con descrizione in percentuale di incapacità temporanea ed esiti permanenti valutabili.

Che con lettera prot n. 19 del 19.4.2012 il Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo Corropoli Colonnella Controguerra, prof.ssa Beatrice Caporusso riferiva all’ Avv Salvatore Cameranesi ,legale rappresentante di D.B , di aver svolto tutti gli adempimenti amministrativi previsti in sedes materiae.

Che in data 12.12.2012 il Dott Fausto Cavallo confermava il referto dell’ Ospedale di San Benedetto del Tronto del 6.12.2011.

Che l’art 3 della Costituzione Italiana recita che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge , senza distinzione di sesso,di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 1979 ha affermato che il bene della salute

risulta direttamente tutelato dall' art 32 della Costituzione non solo nell' interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell' individuo, sicchè si configura come diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati.

-che l'integrità della persona è un bene primario, che deve essere tutelato giuridicamente non solo quando la menomazione abbia compromesso , totalmente o parzialmente, definitivamente o temporaneamente, le capacità del soggetto di attendere alle sue ordinarie occupazioni produttive, ma in tutte le ipotesi in cui la menomazione abbia determinato un depauperamento del valore biologico dell' individuo.

-che la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 29.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "manifestazione indirizzo politico amministrativo per transazione con Avv S.Cameranesi", deliberava di:

"a) di procedere ad una transazione con la famiglia del minore B.D , legalmente rappresentata dall' Avv Salvatore Cameranesi, con studio in Corso Giuseppe Mazzini n. 11 del Foro di San Benedetto del Tronto per una spesa omnicomprensiva di euro 3.500,00..."

Che con determina n. 512 del 31.12.2014 si impegnava la spesa di euro 3.500,00(euro tremilaecinecento e zero zero cent) per la transazione con l' Avv Salvatore Cameranesi

che le predette Parti al fine di eliminare ogni eventuale futura possibilità di contestazione sulle questioni oggetto del presente atto, intendono ora stipulare, tra loro e con l'assistenza dei rispettivi procuratori, un contratto di transazione, facendosi reciproche concessioni, rispetto alle pretese ed eccezioni reciproche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 del c.c.;

che le summenzionate Parti dichiarano e garantiscono, ai sensi dell'art. 1966, comma 1 del c.c., di avere la piena capacità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia, e che non esistono quindi terzi aventi diritto sui diritti in contestazione;

ART 1

La premessa è parte integrante dell' atto

ART 2

Il Comune di Colonnella dà atto di voler liquidare il danno subito dal minore D B , quantificato in euro 3.500,00 comprensivi di tutte le spese presenti, eventuali e future..

ART 3

il COMUNE DI COLONNELLA si impegna a liquidare l'importo di euro 3.500,00, che sarà corrisposto da parte del Comune di Colonnella mediante bonifico bancario a favore di B.B sul suo conto corrente IBAN .

, a saldo e stralcio delle somma sopra determinata entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto di transazione,

La presente transazione è subordinata, quanto all'efficacia, all' approvazione degli organi comunali competenti.

ART 4

Tale importo di euro 3.500,00 costituisce per il Comune di Colonnella una *utilitas* ovvero un risparmio consistente nell' eventuale nascita di una lite e nella prosecuzione della stessa

ART 5

I signori E , genitori di B.D, esercenti ambedue la patria potestà dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto di transazione, ai sensi e per gli effetti di art 1965 del codice civile, di accettare quanto sopra a totale definizione e transazione dell' insorta controversia, ritenendosi in tal modo completamente soddisfatta a saldo ed a stralcio di ogni pretesa, rinunciando espressamente ad ogni possibile azione, domanda, pretesa derivante sia presente, sia futura al buon fine del pagamento

ART 6

Si precisa che la presente transazione si configura, nell'intenzione delle parti, come transazione non novativa;

ART 7

le Parti, inoltre, anche al fine di dirimere ogni futura controversia, dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra;

ART 8

Le Parti dichiarano che ,con la sottoscrizione e l'adempimento di tutti gli impegni assunti con la presente scrittura privata, nulla avranno reciprocamente a pretendere l'una verso l'altra né per le causali di cui sopra né per altro titolo.

ART 9

Ogni modifica alla presente scrittura dovrà risultare a pena di nullità da atto scritto firmato da tutte le Parti;

ART 10

Le Parti si danno atto di aver provveduto alla stipula del presente atto in contraddittorio e collaborazione anche dei rispettivi procuratori, tutto ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.;

ART 11

Il presente contratto di transazione è registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI COLONNELLA

SEGRETARIO COMUNALE

DOTT LUCA DI EUGENIO

PADRE di

Madre di

..Sottoscrivono il presente atto, per autentica delle firme che precedono, e per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 Legge della Professionale Forense, i Procuratori delle parti.

Avv.Salvatore Cameranesi.....

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonnella per quindici giorni consecutivi dal 04/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Luca Di Eugenio

